

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Milano Investment Partners SGR S.p.a. (“SGR”) aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”), istituito dalla CONSOB con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602. Con il Regolamento di attuazione dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, Consob ha stabilito i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie presso l’ACF e individuati i criteri per la composizione del relativo organo decidente.

Si riportano alcune informazioni sulle funzioni dell’ACF, sul relativo ambito di competenza e sul funzionamento del procedimento:

- l’ACF è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte della SGR degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico della Finanza (“TUF”), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013 in tema di risoluzione delle controversie online dei consumatori, ad eccezione delle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- gli intermediari assicurano che gli eventuali reclami dei clienti saranno valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dall’ACF. Inoltre, in caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, verranno fornite al Cliente, adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all’ACF presso la CONSOB.

Per ogni ulteriore esigenza di approfondimento, si rimanda al sito internet dell’ACF: www.acf.consob.it